



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Capitaneria di Porto di Ancona

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA

“PROROGA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONOBOA-SPM”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:

- VISTO** la richiesta assunta a prot. n.22151 in data 14.07.2021, con la quale API Raffineria di Ancona S.p.a. richiede una proroga dell’Ordinanza n.11/2021 del 16.04.2021;
- VISTA** la propria Ordinanza n.11/2021 rilasciata in data 16.04.2021;
- VISTA** la propria Autorizzazione n. 47/C/2021rilasicata in data 16.04.2021;
- VISTO** la precedente richiesta prot. n. 226/21 in data 08.02.2020, inoltrata dall’API Raffineria di Ancona S.p.a. (C.F. 01837990587) al fine di ottenere il “nulla osta” allo svolgimento dei lavori di “*manutenzione generale programmata del terminale di scarico navi a mare denominato S.P.M.-Single Point Mooring*”;
- VISTO** la propria nota prot. n. 5848 del 25.02.2021, con cui sono state richieste alcune integrazioni documentali ed approfondimenti relativi alle operazioni da svolgere;
- VISTO** la nota prot. n. 371/21 in data 15.03.2021 con cui la Società API Raffineria di Ancona S.p.a. ha prodotto alcune delle integrazioni richieste, unitamente alla relazione tecnica relativa ai lavori da svolgere;
- VISTO** il Verbale della riunione tenutasi in modalità telematica in data 01.04.2021 alla presenza del Chimico del porto, dei rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’ASUR Marche – Servizio P.S.A.L e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, nel corso della quale si è condivisa, tra l’altro, la necessità di un previo accesso con rilascio di certificazione da parte del Chimico del porto sui luoghi di lavoro (Monoboa-SPM), nonché l’applicabilità dell’Ordinanza n. 77/2002 per i lavori con uso di fiamma da svolgere sui mezzi nautici da impiegare per lo svolgimento delle lavorazioni in oggetto;
- VISTO** la nota prot. n. 510/21 in data 14.04.2021 con cui la Società API Raffineria di Ancona S.p.a. ha prodotto la versione aggiornata della documentazione tecnica (relazione tecnico illustrativa, programma lavori, piano d’ormeggio, sequenza sollevamenti), della pianificazione d’emergenza e di valutazione dei rischi,

elaborate in base alle indicazioni ricevute in occasione della riunione sopra citata, tenutasi in data 01.04.2021;

VISTO il certificato rilasciato dal Chimico del porto in data 14.04.2021 e relativo alla quota di lavori eseguiti mediante impiego dei mezzi della Ditta Carmar Sub;

VISTO l'Ordinanza n. 119/1997, volta ad interdire gli specchi acquei circostanti alle installazioni della Raffineria API di Falconara Marittima;

VISTO l'Ordinanza n. 55/1999, con cui è stato approvato il Regolamento del porto di Ancona e degli approdi di Falconara Marittima;

VISTO l'Ordinanza n. 77/2002, con cui è stata disciplinata la procedura per l'ottenimento del nulla osta ex art. 46, D.Lgs. n. 272/99, allo svolgimento delle lavorazioni con uso di fiamma a bordo delle unità ormeggiate nei porti e negli approdi del Circondario Marittimo di Ancona;

VISTO la Legge n. 690 del 13.05.1940, volta a disciplinare "*Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti*";

VISTO l'art. 14, comma 1, Legge n. 84/1994;

VISTI gli artt. 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 204 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTI gli atti d'ufficio;

CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento dei lavori, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nelle acque del Circondario marittimo di Ancona;

ORDINA

Articolo Unico

che la validità dell'Ordinanza n. 11/2021 del 16.04.2021 è prorogata sino al 15 settembre 2021 per consentire l'ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria del monormeggio SPM di API Raffineria.

Fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nell'Ordinanza n. 11/2021 (già pubblicata alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona) e nell'Autorizzazione 47/C/2021, l'Amministrazione Marittima deve ritenersi, comunque, manlevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che possano derivare a persone e/o cose a seguito dell'esecuzione dei lavori di cui al presente atto ordinatorio.

I contravventori saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, ai sensi dell'articoli 1174 del Codice della Navigazione oppure:

- se alla condotta di unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 del D.Lgs n.171/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- per le violazioni concernenti le attività della pesca D.Lgs n.4 del 09.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, *(vedasi data di protocollo)*

**IL COMANDANTE
CA. (CP) Enrico MORETTI**